



ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Depositato in CONSOB in data 01/08/2025 e valido a decorrere dal 04/08/2025

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
DI DIRITTO ITALIANO**

FONDI BNL

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del fondo

Nome Fondo	Classe	Valuta	ISIN
BNL FLESSIBILE GLOBALE	CLASSIQUE, CAP	EUR	IT0004240542
BNL AZIONI AMERICA	CLASSIQUE, CAP	EUR	IT0000388808
BNL AZIONI EMERGENTI	CLASSIQUE, CAP	EUR	IT0001374302
BNL AZIONI EUROPA DIVIDENDO	CLASSIQUE, DIS	EUR	IT0001468047
BNL AZIONI ITALIA	CLASSIQUE, CAP	EUR	IT0000382561
BNL OBBLIGAZIONI EMERGENTI	CLASSIQUE, CAP	EUR	IT0000388840
BNL OBBLIGAZIONI FLESSIBILE	CLASSIQUE, CAP	EUR	IT0004240500
BNL OBBLIGAZIONI GLOBALI	CLASSIQUE, DIS	EUR	IT0001374245

SOTTOSCRIZIONE DI PIANI DI ACCUMULO

Ai fini della sottoscrizione di piani di accumulo nelle modalità previste dal Regolamento di gestione (PAC/CONTOPAC), è necessario aver ricevuto dal soggetto collocatore e aver preso visione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) relativo alla specifica modalità di partecipazione al Fondo.

DISCIPLINA CONCERNENTE IL REGIME DI COINTESTAZIONE

- Il primo intestatario e gli eventuali cointestatari (per un massimo di 3) hanno uguali diritti per quanto attiene i loro rapporti con la Società di gestione, la Banca Depositaria ed il Soggetto Collocatore e, salvo diverso accordo scritto, si riconoscono uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i conseguenti diritti. Quando uno di essi notifici alla Società di gestione opposizione con lettera raccomandata, la Società di gestione pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Società di gestione finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere in merito.
- In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascun degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del deposito delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. In detti casi però, la Società di gestione pretende il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi se da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia notificata opposizione con lettera raccomandata.
- Tutte le comunicazioni individuali effettuate dalla Società di gestione sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di residenza del primo intestatario ("sottoscrittore") o all'eventuale indirizzo di corrispondenza, entrambi comunicati alla Società di gestione. Tutti i sottoscrittori hanno la possibilità di prendere visione degli avvisi agli azionisti e altre comunicazioni relative al Fondo sul sito internet <https://www.bnpparibas-am.it/>.
- Le spese di qualunque genere che la Società di gestione avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sulle quote sono interamente a carico del partecipante nei cui confronti siano stati promossi, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Se il partecipante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Società di gestione lo diffida - a mezzo lettera raccomandata - a pagare entro 15 giorni dalla spedizione della stessa. Se il partecipante rimante in mora la Società di gestione può valersi dei propri diritti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3 e 2761, commi 3 e 4 del Codice Civile.
- La Banca Depositaria e la Società di gestione si riservano di procedere in ogni momento al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli sottoscrittori, senza alcun onere per il Fondo o per i partecipanti.
- La Banca Depositaria ha facoltà di procedere alla dematerializzazione delle quote, senza alcun onere per il Fondo o per i partecipanti.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia antiriciclaggio il trasferimento di titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 Euro deve essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di Moneta Elettronica, Poste Italiane S.p.A.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errata valorizzazione delle quote dei Fondi da parte della Società di gestione quest'ultima reintegra i partecipanti ed il patrimonio del Fondo, a meno che:

- a) il valore unitario della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (cfr. Parte C, del Regolamento di gestione);
- b) l'importo da ristorare sia contenuto, correlato ai costi di emissione e spedizione del mezzo di pagamento e comunque non superiore ai 5 Euro (cfr. Parte C, del Regolamento di gestione).

Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscrittore prende atto che gli OICR master possono prevedere soglie di irrilevanza dell'errore di valorizzazione diverse da quella richiamata alla lettera a). Il sottoscrittore prende altresì atto che informazioni in merito ad eventuali errate valorizzazioni da parte dell'OICR master nonché a valorizzazioni comunque superiori alla soglia di irrilevanza dello 0,1% del valore corretto, verranno fornite dalla Società di gestione nella nota integrativa al Rendiconto di gestione del Fondo.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra la Società di gestione ed il Cliente in relazione al presente contratto, troveranno applicazione le procedure di conciliazione ed arbitrato definite ai sensi dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 istituite con Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Il ricorso a tali procedure deve intendersi tra l'altro finalizzato a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

All'esito di un reclamo, in caso di insoddisfazione, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'investitore è tenuto ad esperire ai sensi dell'art. 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il procedimento di mediazione (condizione di procedibilità). L'investitore prende atto che la predetta condizione di procedibilità può essere assolta rivolgendosi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con delibera del 4 maggio 2016, secondo le modalità rese note nell'ambito della sezione "Il Ricorso" sul sito dell'ACF (www.acf.consob.it).

IMPOSTA DI BOLLO ED ONERI FISCALI

Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 o di qualsiasi altro onere fiscale relativo alle quote del Fondo, con la sottoscrizione del presente modulo il partecipante autorizza sin d'ora il disinvestimento di un numero di quote corrispondente al controvalore necessario al versamento all'Erario del relativo importo non altrimenti assolto.

NORMATIVA FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l'applicazione di un prelievo alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense ("withholdable- payments") da esse ricevuti.

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli USA un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1 per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse quote di OICR sottoscritte, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("Specified U.S. Persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori, nonché i pagamenti effettuati da istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("Non-Participating FFIs").

L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'Autorità statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

NORMATIVA AEOI (Automatic Exchange of Information)/ CRS (Common Reporting Standard)

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la normativa internazionale AEOI/CRS che prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni al fine di contrastare l'evasione fiscale, attuata tra Paesi OCSE aderenti al Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), introdotta a livello europeo con Direttiva n. 2014/107/UE del 9/12/2014 (cd. "Dac2"). In Italia, paese aderente al MCAA dal 29/10/2014, la suddetta normativa è stata attuata con legge 18/06/2015 n. 95 e con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2015, con l'introduzione di determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie residenti.

In particolare, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni, ivi inclusa l'attestazione della propria residenza fiscale, in relazione ai conti finanziari, incluse quote di OICR sottoscritte, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati (incluso il saldo e i flussi reddituali) relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori residenti fiscalmente in Stati diversi dall'Italia e rientranti tra quelli aderenti agli accordi OCSE in materia, nonché da entità non finanziarie passive ("passive NFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori.

L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alle Autorità fiscali dei predetti Paesi aderenti.

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

I documenti di identità che possono essere utilizzati per la preventiva identificazione dell'investitore da parte dell'incaricato del collocamento sono i seguenti: Passaporto (PS) rilasciato da Questura, Ambasciata o Consolato, Carta d'Identità (CI) rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o Patente di Guida (PG) rilasciata dalla Motorizzazione Civile TC.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO N. 2016/679/UE

In applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (c.d. "Codice sulla Privacy") e dal Regolamento n. 2016/679/UE (c.d. "General Data Protection Regulation" o "GDPR"), BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France (che a decorrere dal 1/3/2024 assumerà la denominazione di BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe), con sede a Parigi (Francia) al n. 1, Boulevard Haussmann, operante in Italia per il tramite della propria Succursale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, in qualità di "titolare" ("data controller") del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali. Si informa che i dati forniti dai sottoscrittori alla Società di gestione potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di riservatezza.

Tutti i dati, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, potranno essere utilizzati dalla Società di gestione, da società del gruppo BNP Paribas e da società terze per esigenze di tipo operativo e gestionale.

Per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione di obblighi contrattuali i dati potranno essere comunicati, se del caso anche trasmessi, ad altre persone giuridiche, ai Titolari autonomi del trattamento (o loro incaricati) che intervengono a vario titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale e che tratteranno i dati per le medesime finalità qui esposte. I dati raccolti non verranno mai diffusi. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni normative vigenti.

Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, i dati potranno essere comunicati alle Autorità di Vigilanza, ad Autorità Tributarie e ad altre Autorità nell'ambito delle loro competenze.

Per maggiori informazioni in merito al Responsabile della Protezione dei Dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), alle categorie di dati personali trattati, alle finalità e alla base giuridica del trattamento, ai diritti dell'interessato, alle categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati e ai tempi di conservazione dei dati, nonché alle modalità di presentazione di eventuali reclami, si rinvia alle informative pubblicate sul sito internet al seguente link: <https://www.bnpparibas-am.it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/>.